



AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI

UNITA' TECNICA E DI AUTORIZZAZIONE PREMI

SPECIFICHE TECNICHE 2021

CONTROLLI DI CONDIZIONALITA'

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE AL CONTROLLO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI CONDIZIONALITÀ.....	3
2. APPLICABILITA' DELLE REGOLE DI CONDIZIONALITA' E SELEZIONE DEL CAMPIONE	5
3. AMBITO DI CONTROLLO E SOGGETTI COINVOLTI.....	6
SOGGETTI COINVOLTI	6
OGGETTO DEL CONTROLLO SVOLTO DA APPAG	7
TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO	8
SELEZIONE DEL CAMPIONE E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO	8
Selezione del campione di aziende da sottoporre al controllo e invio ad APPAG.....	8
Pianificazione dei controlli	8
Campione anticipato.....	9
PROCEDURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO	9
Personale incaricato del controllo di condizionalità.....	9
Costituzione delle relazioni di controllo.....	9
Preavviso	11
Predisposizione dei materiali necessari al controllo in loco	11
Acquisizione delle evidenze di controllo ed esecuzione delle riprese fotografiche.....	11
Prescrizione degli interventi correttivi (Allerta tempestiva/azioni correttive e impegni di ripristino).....	12
Riesame della relazione di controllo	12
Archiviazione dei dossier di controllo.....	13
4. ADEMPIMENTI SPECIFICI E MODALITÀ OPERATIVE.....	14
ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE REGOLE DI CONDIZIONALITÀ PRESSO LA SEDE AZIENDALE	14
Riconoscimento del rappresentante aziendale	14
Presentazione al rappresentante aziendale della procedura di controllo	14
Compilazione della relazione di controllo	14
Impegni e procedura di controllo	15
Allegato 1: Impegni di condizionalità e procedura di controllo.....	16
Allegato 2: Fac simile check list presenti nel RUCP	40
Allegato 3: Descrizione delle violazioni	48
Allegato 4: Fac-simile del preavviso di visita in azienda (presente nel RUCP)	51
Allegato 5: Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE.	53
Allegato 6: Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari.....	55
Allegato 7: Elenco degli interventi correttivi e tempi di esecuzione.....	57

1. INTRODUZIONE AL CONTROLLO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI CONDIZIONALITÀ

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dai regolamenti delegati (UE) n. 640/2014 e 809/2014 della Commissione, recanti modalità applicative del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Come previsto dall'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, le regole di condizionalità, nel loro complesso, sono applicati alle aziende che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28(9) e articolo 34(4) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Si precisa che Appag è stato riconosciuto come Organismo Pagatore della provincia di Trento per il pagamento dei pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e dei premi annuali previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto i controlli di condizionalità svolti da Appag non verteranno sui pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013

La Provincia Autonoma di Trento, con la Delibera di Giunta Provinciale n. 962 del 10 luglio 2020, ha esercitato la facoltà di dettagliare alcuni aspetti specifici inerenti gli impegni individuati all'interno di ogni norma o adempimento, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 23 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020 (pubblicato nella Serie Generale della G.U. n. 113 del 4-5-2020) e rettificato nella GU serie generale n. 113 del 5 maggio 2020).

I settori a cui si riferiscono gli impegni di condizionalità sono:

- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali.

L'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutti i terreni agricoli, compresi quelli non più utilizzati a fini produttivi.

Come previsto dall'articolo 91 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, al beneficiario che non rispetti le

regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 dello stesso regolamento, è applicata una sanzione amministrativa, che si concretizza nella riduzione dei premi e aiuti richiesti e ammissibili.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dall'art. 97 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e dalle circolari di AGEA e Appag qualora specificati:

- **portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **gravità** dell'infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

La delibera della Giunta provinciale n. 695 del 3 maggio 2021 avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020: disposizioni per gli anni 2021 e 2022 per la Misura 10, la Misura 11 e la Misura 13. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 779 di data 19 maggio 2017", al punto 3 del deliberato ha stabilito quanto segue "di prendere atto che, a seguito della comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di data 24 febbraio 2021 prot. n. 91426, le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 962 di data 10 luglio 2020, per il recepimento del regime di condizionalità e n. 1012 del 17 luglio 2020, relativa alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR 2014/2020 in merito agli obblighi previsti dalle Misure 10, 11, 13, sono applicate anche alla campagna 2021".

Pertanto le disposizioni della la Delibera di Giunta Provinciale n. 962 del 10 luglio 2020 rimangono applicabili anche per la campagna 2021.

2. APPLICABILITA' DELLE REGOLE DI CONDIZIONALITA' E SELEZIONE DEL CAMPIONE

Al fine di applicare correttamente l'analisi dei rischi e selezionare il campione di condizionalità, APPAG trasmette al SICC gli elementi qualificanti e le condizioni nelle quali si trova ogni singola azienda agricola beneficiaria di aiuti e pagamenti assoggettati alla condizionalità. Sulla base di questi elementi e delle utilizzazioni produttive dei terreni presenti nella consistenza aziendale, si determina l'applicabilità dei Criteri e Requisiti ai singoli beneficiari e viene estratto il campione.

3. AMBITO DI CONTROLLO E SOGGETTI COINVOLTI

Le presenti specifiche tecniche dettagliano le modalità di controllo delle regole di condizionalità di competenza di Appag.

La Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con Trentino Digitale ha realizzato uno strumento informatico per la razionalizzazione dei controlli sulle imprese, volto a favorire la crescita e la competitività del Trentino secondo quanto indicato dalla Delibera della Giunta Provinciale 479/2017.

Le funzionalità sono state sviluppate nell'ambito del sistema informativo " Registro Unico dei Controlli provinciale RUCP".

Per quanto riguarda il settore agricolo, Appag ha partecipato al processo di automatizzazione dei controlli di condizionalità che annualmente vengono svolti nelle aziende agricole definite a campione in base alle norme introdotte dalla Politica Agricola Comune.

Di conseguenza l'azione dei funzionari controllori nel corso delle verifiche svolte presso le aziende è supportata dall'applicativo RUCP (Registro unico dei controlli provinciale). Le presenti linee guida ripercorrono la verifica assistita dall'applicativo e ne chiariscono, in modo guidato, gli elementi normativi e tecnici del controllo aziendale.

SOGGETTI COINVOLTI

AGEA OC: responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, eseguiti dagli organismi pagatori. Provvede all'estrazione del campione di aziende da sottoporre al controllo del rispetto delle regole di condizionalità.

APPAG: responsabile dell'esecuzione dei controlli previsti dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 e Regolamento (UE) n. 809/2014. Svolge i controlli attraverso il Servizio Agricoltura, supportato qualora necessario dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi di APPAG.

L'Ufficio Sistema Informativo concorre a supportare la gestione dell'applicativo anche a livello di assistenza verso i funzionari utilizzatori.

TRENTINO DIGITALE: rappresenta il partner tecnologico responsabile della predisposizione dell'applicativo RUCP, della sua evoluzione e dell'assistenza tecnica nel corso dello svolgimento della campagna dei controlli, coordinata dall'Ufficio Sistema Informativo di Appag.

Ispettori del Servizio Agricoltura: realizzano per conto di APPAG i controlli territoriali e aziendali relativi agli impegni "agricoli": BCAA 1, 2, 3, 7, CGO 1, 2, 3, 4 (parte agricola), 10.

Servizi Veterinari delle APSS: realizzano, per conto dell'Appag, i controlli sui CGO 5, CGO 6, CGO 7, CGO 8, CGO 9, CGO 11, CGO 12, CGO 13. L'atto CGO4 è controllato dai Servizi veterinari per la sola parte

riferita alle produzioni animali. Le modalità di controllo sono specificate nell'accordo di cooperazione tra APPAG e APSS.

Aziende agricole: sono i soggetti sottoposti al controllo in quanto beneficiari di pagamenti e che devono rispettare le regole di condizionalità come previsto dall'art. 92 del Regolamento (UE) 1306/2013.

OGGETTO DEL CONTROLLO SVOLTO DA APPAG

Appag attraverso l'operatività del Servizio Agricoltura effettua il controllo dei seguenti requisiti di condizionalità:

SETTORE: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

CGO 1: Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai sensi della normativa comunitaria pertanto il controllo è da effettuarsi solo per le aziende con terreni fuori provincia la cui attività è richiesta all'OP di competenza.

BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

CGO 2: Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

CGO 3: Direttiva 2009/147/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

CGO 4: Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

CGO 10: Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 809/2014 art. 71 comma 6 i controlli vengono effettuati nel corso dell'anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.

I controlli di condizionalità sulle domande PSR e DU campagna 2021 dovranno pertanto essere effettuati **entro il 31/12/2021**.

Al fine di verificare alcuni atti e norme nei periodi vegetativi ideali per tali verifiche, i controlli sul campione anticipato saranno effettuati entro il 30 settembre 2021.

SELEZIONE DEL CAMPIONE E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO

Selezione del campione di aziende da sottoporre al controllo e invio ad APPAG

Sulla base della convenzione tra APPAG ed AGEA coordinamento, il campione di domande da sottoporre a controllo è estratto da AGEA.

Delle procedure adottate è data evidenza nelle circolari di AGEA nelle quali sono indicati anche i criteri utilizzati per la selezione del campione.

Una volta completate le operazioni di selezione delle aziende, Agea trasmette il campione ad APPAG.

APPAG riceve il campione, lo verifica e lo valida.

Appag può decidere di ampliare il campione con un "campione rischio manuale" a seguito di valutazioni su comportamenti recidivi o rischiosi segnalati anche da Enti terzi.

Pianificazione dei controlli

Appag carica in RUCP il campione rendendolo disponibile al Servizio Agricoltura il quale organizza il piano dei controlli di propria competenza.

Il piano dei controlli, così come predisposto dal Servizio Agricoltura, dovrà essere comunicata ad Appag via PiTre entro 15 giorni dal caricamento in RUCP dell'elenco dei nominativi estratti a campione e prima dell'avvio dell'attività di controllo.

Ogni tecnico avrà accesso ai dati dei controlli a lui assegnati.

Il piano dei controlli, oltre ad indicare i tecnici incaricati per le verifiche di ogni azienda selezionata, individua i tempi previsti per l'effettuazione del sopralluogo presso l'azienda.

Campione anticipato

Per la campagna 2021 è stato predisposto un campione anticipato pari al 80% del campione atteso per una migliore distribuzione dei controlli nel corso dell'anno.

Ai sensi del **Regolamento (UE) 2021/725 del 4 maggio 2021**, recante "deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune" e delle misure messe in atto per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, all'articolo 3 è previsto che, in deroga all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell'anno di domanda 2021 la percentuale minima di controlli per la condizionalità è pari allo 0,5 %.

PROCEDURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO

Personale incaricato del controllo di condizionalità

I controlli sono effettuati dai tecnici controllori del Servizio Agricoltura.

Costituzione delle relazioni di controllo

Per ogni azienda da sottoporre a controllo, il funzionario controllore costituisce, attraverso le funzionalità del RUCP, un dossier di controllo nel quale sarà inserita la documentazione relativa ai controlli.

Il dossier integra la relazione di controllo di cui all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Una volta completato il controllo, i dati e la documentazione raccolta attraverso il RUCP (documenti scansionati, fotografie, etc) sono visibili e consultabili da parte di Appag per la loro valutazione ed per il successivo calcolo di eventuali riduzioni di condizionalità.

L'esito tecnico della verifica (presenza/assenza di non conformità, ...) è notificato all'azienda attraverso il rilascio di una copia del verbale che fa parte integrante della relazione di controllo, inviato tramite pec.

I risultati registrati nel RUCP sono relativi esclusivamente ai controlli di condizionalità svolti dal Servizio Agricoltura, che andranno integrati con gli eventuali controlli relativi a:

- altri criteri di gestione obbligatori in materia veterinaria che saranno oggetto di controllo da parte del personale della ASL;
- segnalazioni di irregolarità da parte di altri Enti Pubblici.

Eventuali non conformità derivanti da questi controlli concorreranno alla definizione dell'esito aziendale.

Una volta acquisiti tutti gli esiti dei controlli a carico del singolo beneficiario ed espletate le operazioni di calcolo complessivo sarà cura di Appag inviare al soggetto controllato l'esito finale delle verifiche, con l'evidenza delle riduzioni applicate, nel caso in cui siano state riscontrate delle anomalie.

Preavviso

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 809/2014 i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore e può essere dato in forma scritta attraverso l'invio di una e-mail pec utilizzando le funzionalità del RUCP (vedi fac simile allegato 4).

Predisposizione dei materiali necessari al controllo in loco

Prima di recarsi in azienda il funzionario controllore accerta ogni aspetto relativo all'azienda che è possibile verificare attraverso l'interrogazione di banche dati (es. verifica fascicolo aziendale, domande di finanziamento, posizione geografica e particolari delimitazioni territoriali, ecc).

Acquisizione delle evidenze di controllo ed esecuzione delle riprese fotografiche

Così come già evidenziato precedentemente, ogni azione di controllo è supportata e assistita dalle funzionalità del RUCP che consente l'acquisizione e registrazione di documenti, foto aziendali ed elementi probanti necessari al completamento delle operazioni di controllo.

In questo senso, il funzionario controllore avrà a disposizione un tablet che consentirà con un unico strumento tutte le operazioni descritte.

Per le riprese fotografiche il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- documentino (con riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari di infrazioni agli obblighi di condizionalità.

Il controllore dovrà porre la massima attenzione alla documentazione del proprio controllo, raccogliendo evidenze che illustrino l'intera pista di controllo, in modo da assicurare una piena ed efficace ripercorribilità del controllo effettuato, anche a distanza di tempo.

Sempre attraverso le funzionalità del RUCP potrà inserire note ed elementi descrittivi a corredo di ogni evidenza acquisita.

Prescrizione degli interventi correttivi (Allerta tempestiva/azioni correttive e impegni di ripristino)

La Relazione di controllo non fornisce un esito generale del controllo, ma è redatta al fine di rendere note al produttore le infrazioni accertate.

Le infrazioni di condizionalità sono classificate in:

- **infrazioni per negligenza** che generalmente non superano la percentuale di riduzione del 5% e se reiterate del 15%;
- **infrazioni di importanza minore** che, dati i bassi livelli di portata, gravità e durata, non determinano una riduzione dei pagamenti. In questi casi è assegnata all'azienda una Allerta Tempestiva al beneficiario, notificando attraverso la relazione di controllo, la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive.

Nel settore di condizionalità in esame, sono previsti:

- **azione correttiva**, per le *infrazioni di natura minore*, prescritta al produttore attraverso un'allerta tempestiva, perché possa sanare l'infrazione ed ottenere, in tal modo, l'eliminazione della sanzione;
- **impegni di ripristino**, che rappresentano *interventi obbligatori* che hanno lo scopo di arrestare o mitigare gli effetti dell'infrazione commessa, senza che questo abbia diretta influenza sull'entità della riduzione applicabile.

Le eventuali azioni correttive e gli impegni di ripristino prescritti saranno annotati nella relazione di controllo. La relazione di controllo costituisce a tutti gli effetti un sistema di allerta tempestiva per le infrazioni di importanza minore così come previsto dall'art. 99 del Reg(UE) n. 1306/2013 e dall'art. 7 del DM 2588.

Le azioni correttive e gli impegni di ripristino saranno oggetto di controlli amministrativi (ove possibile) oppure di nuovi controlli oggettivi da svolgersi presso l'azienda (secondo controllo).

La descrizione delle violazioni (allegato 3) e l'elenco degli interventi correttivi e relativi tempi di esecuzione sono descritti nell'allegato 7.

Riesame della relazione di controllo

Una volta chiuso il controllo, Appag ha piena visibilità dei risultati e degli elementi che li hanno generati allo scopo di permettere un riesame della stessa al fine di accertarne la completezza e correttezza della compilazione.

L'incaricato della revisione (validatore) procede a verificare che:

- la relazione di controllo sia compilata correttamente;

- siano presenti tutti gli elementi che permettano il calcolo di un'eventuale riduzione/sanzione sulla scorta di quanto effettivamente emerso in sede di controllo.

Il validatore potrà contattare il tecnico controllore per eventuali chiarimenti e/o adempimenti necessari alla corretta interpretazione dei risultati dei controlli.

Archiviazione dei dossier di controllo

I dossier di controllo sono archiviati presso il RUCP e l'Appag e potranno essere oggetto di verifica da parte di Agea Coordinamento, dei competenti Servizi della Commissione Europea e del Ministero, della Società di Certificazione e dell'Area di Controllo Interno di APPAG.

4. ADEMPIMENTI SPECIFICI E MODALITÀ OPERATIVE

ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE REGOLE DI CONDIZIONALITÀ PRESSO LA SEDE AZIENDALE

Riconoscimento del rappresentante aziendale

Il tecnico incaricato si presenta alla data e all'ora prevista dalla pianificazione dei controlli presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato nel caso in cui sia stato fornito un preavviso.

Le attività preliminari che svolge sono le seguenti:

- verifica della presenza del rappresentante aziendale;
- riconoscimento del rappresentante aziendale mediante conoscenza diretta e/o acquisizione documento di identità valido.

Presentazione al rappresentante aziendale della procedura di controllo

Preliminarmente all'avvio del controllo il tecnico incaricato illustra al rappresentante aziendale alcune informazioni relative al controllo da svolgere.

Le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere fornite sono:

- oggetto del controllo e campo di applicazione;
- procedura di esecuzione del controllo;
- i criteri di controllo applicati alla verifica;
- modalità di notifica degli esiti finali del controllo di condizionalità a livello aziendale.

Compilazione della relazione di controllo

Al momento dell'incontro con il rappresentante aziendale, il tecnico incaricato è in possesso di una serie di informazioni, desunte dalle dichiarazioni aziendali all'atto dell'aggiornamento del fascicolo aziendale o della domanda, oppure derivanti dall'incrocio tra le informazioni presenti nelle banche dati del SIAN o del SIAP e la dichiarazione di consistenza aziendale.

Tali informazioni devono essere verificate attraverso la compilazione della parte introduttiva della relazione di controllo, che sarà condivisa con il rappresentante aziendale.

In occasione di questo confronto, il rappresentante aziendale risponderà ad alcune domande poste dal tecnico in riferimento all'applicabilità degli atti ed avrà eventualmente la possibilità di far correggere

al tecnico l'applicabilità degli atti stessi sulla check list anche al fine di integrare le dichiarazioni rese in sede di compilazione della Domanda Unica o della domanda PSR .

Il risultato di questo incontro preliminare sarà l'ulteriore conferma delle caratteristiche aziendali ai fini della verifica di applicabilità delle regole di condizionalità.

Impegni e procedura di controllo

Nell'allegato 1 al presente documento sono indicate, per ogni impegno applicabile all'azienda oggetto di controllo e verificato dagli Ispettori del Servizio Agricoltura:

1. ambito di applicazione;
2. descrizione della Norma o del Criterio e degli impegni che ne derivano;
3. modalità di controllo;
4. elementi che determinano la non conformità.

Nell'allegato 2 al presente documento sono elencati gli elementi che compongono la check list di controllo, divisi a loro volta in:

- a. fase istruttoria;
- b. fase di controllo;
- c. riepilogo delle anomalie riscontrate;
- d. interventi correttivi delle eventuali non conformità.

Allegato 1: Impegni di condizionalità e procedura di controllo

1. BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo scopo di questa Norma è evitare che i fertilizzanti normalmente distribuiti sui campi coltivati siano dilavati verso i corsi d'acqua a seguito del "ruscellamento superficiale", dovuto a fenomeni atmosferici.

1.1 Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

1.2 Descrizione della Norma e degli impegni

La Norma prevede:

a) il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Ai fini della BCAA 1 la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito "**fascia tampone**". L'ampiezza della **fascia tampone** è normalmente pari a 5 metri a partire dal **ciglio di sponda**. Ai sensi del DM 5046/2016 è quindi vietato l'utilizzo agronomico del letame entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua ed entro 10 metri dalle sponde di corsi d'acqua per l'utilizzo agronomico del liquame.

b) la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "**fascia inerbita**". (IMPEGNO DEROGATO con delibera n. 962 di data 10 luglio 2020). Le aziende di competenza APPAG con terreni ricadenti in altre Regioni dove vige l'obbligo relativo alla costituzione/non eliminazione di fascia inerbita, sono chiamate a rispettare le norme vigenti in queste Regioni.

Il **ciglio di sponda** è definito come "il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) con quota più alta.
In sostanza coincide con il bordo della vegetazione permanente più vicino all'area percorsa dal corso d'acqua.
È facilmente riconoscibile anche in condizioni di secca del corso d'acqua.

Applicazioni particolari dell'impegno a)

Nel caso di fertilizzazione inorganica su colture permanenti inerbite (ad es. frutteti inerbiti sotto chioma), condotte con produzione integrata o biologica, la **fascia tampone** obbligatoria si riduce a tre metri.

Sempre nel caso sopra descritto, se viene utilizzato un metodo di fertirrigazione con micro portata di erogazione, l'impegno a) relativo alle fertilizzazioni inorganiche si considera assolto.

Per guidare i controlli relativi a questa Norma è necessario stabilire con precisione la definizione di corso d'acqua in relazione agli impegni. A supporto dell'attività, Appag fornisce un file con la lista delle parcelle su cui insistono appezzamenti dichiarati nella domanda grafica che intersecano il reticolo

idrografico e il piano di tutela delle acque limitrofe ai corsi d'acqua secondo quelle che sono le informazioni disponibili a sistema.

Impegno a) – divieto di fertilizzazione sulla **fascia tampone**.

Riguarda **tutti** i corsi d'acqua, tranne gli elementi di seguito indicati e descritti:

- Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche presenti temporaneamente;
- Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati (una sorta di riserve idriche per la stagione irrigua);
- Corsi d'acqua pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- Corpi idrici arginati: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

Impegno b) – costituzione/non eliminazione di una **fascia inerbita**.

La delibera provinciale n. 962 del 10 luglio 2020, per quanto attiene la Provincia di Trento, ha derogato agli obblighi previsti dall'impegno b) pertanto lo stesso non necessita di controllo.

1.3 **Modalità di controllo**

Sul territorio della Provincia di Trento il controllo riguarderà la verifica del **solo impegno a)** e si dividerà in due fasi:

1. individuazione dei corsi d'acqua limitrofi ai campi coltivati che necessitano di una verifica – individuazione delle *fasce tampone* su cui concentrare i controlli in campo anche mediante l'utilizzo dei dati forniti da Appag;
2. sopralluogo sulle *fasce tampone* per individuare eventuali segni di fertilizzazione organica (effluenti zootecnici palabili o non palabili) o inorganica.
3. il controllo terrà conto dei seguenti obblighi:

Descrizione divieto	Distanza minima dalle sponde dei corsi d'acqua
Utilizzo agronomico letame	5 metri
Utilizzo agronomico liquame	10 metri
Utilizzo fertilizzazione inorganica su colture permanenti inerbite biologiche, integrate	3 metri
Fertirigazione con micro portata di erogazione	Impegno assolto

Individuazione dei corsi d'acqua limitrofi ai campi coltivati.

L'impegno a) della Norma 1 è applicabile, in prima istanza, a tutte le aziende.

Sulla base delle domande e del fascicolo aziendale di ogni azienda, nonché del set di immagini aeree e satellitari a disposizione e dei dati forniti da Appag, l'ispettore effettuerà un primo screening volto ad individuare quali appezzamenti di terreno siano effettivamente limitrofi ai corsi d'acqua.

In questa fase non verrà svolta alcuna selezione sulla natura dei corsi d'acqua, vale a dire che tutti i corsi d'acqua saranno considerati all'interno di questa prima valutazione.

L'eventuale appartenenza dei corsi d'acqua ad una delle categorie di esenzione sarà verificata successivamente.

Il risultato di questa fase sarà una lista di aziende sulle quali dover sicuramente fare un controllo per la verifica del rispetto del divieto di fertilizzazione sulla *fascia tampone*.

Sopralluogo in azienda e sulle fasce tampone.

Nel corso del sopralluogo in azienda, l'ispettore effettuerà una verifica dello stato dei terreni limitrofi ai corsi d'acqua:

- 2.1 individuati nel corso dell'analisi fatta nella fase precedente;
- 2.2 individuati nel corso del controllo aziendale e non censiti nel corso della fase precedente.

Le azioni svolte sono:

- 2.3 verifica dell'appartenenza dei corsi d'acqua già individuati alle condizioni di esenzione;
- 2.4 verifica della presenza di altri corsi d'acqua non censiti e determinazione dello stato delle sponde;
- 2.5 verifica della presenza di coltivazioni e usi del suolo agricoli in corrispondenza della fascia tampone;
- 2.6 verifica del rispetto del divieto di fertilizzazione su tutte le fasce tampone.

1.4 Determinazione dell'infrazione

Data la deroga all'impegno b) si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità all'impegno a) applicabile ai terreni dell'azienda:

- BCAA 1.1 presenza di segni di fertilizzazione sulla **fascia tampone**;
- BCAA 1.2 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla **fascia tampone**.

NB:

I funzionari controllori segnaleranno ad Appag la presenza di ogni corso d'acqua non mappato che sia limitrofo o che attraversi gli appezzamenti aziendali. Anche per questi corsi d'acqua saranno eseguite le operazioni di controllo e rilevate eventuali violazioni agli impegni.

2. BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Lo scopo di questa Norma è assicurare un minimo livello di protezione delle acque.

Il controllo in azienda è volto ad assicurare che le aziende agricole che utilizzano acqua a fini irrigui dispongano delle autorizzazioni necessarie.

Durante il controllo è verificato anche che ci sia coerenza e congruità tra quanto contenuto nelle autorizzazioni e quanto realizzato in azienda.

2.1 Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

2.2 Descrizione della Norma e degli impegni

La Norma è applicabile a tutte le aziende agricole che utilizzino acqua per l'irrigazione delle proprie coltivazioni.

È previsto il rispetto da parte delle aziende agricole delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente, a livello locale o nazionale.

La Norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario:

- dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica;
- quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione;
- la coerenza e congruità tra quanto previsto dall'autorizzazione posseduta o richiesta e la realtà aziendale.

Chiarimenti

Per coerenza e congruità dell'autorizzazione con la realtà aziendale si intende dire che la documentazione presente in azienda deve descrivere ed autorizzare le modalità e quantità di punti di captazione o attingimento di cui dispone l'azienda.

Per fare alcuni esempi, un'autorizzazione relativa ad un punto di attingimento tramite pozzo non autorizza l'azienda a captare l'acqua irrigua dal corso d'acqua vicino, così come l'appartenenza dell'azienda ad un consorzio irriguo con regolare pagamento delle quote non autorizza l'azienda ad avere un pozzo a scopo irriguo.

2.3 Modalità di controllo

Il controllo riguarderà la verifica della disponibilità dell'autorizzazione dell'uso di acqua irrigua e si dividerà in due fasi:

1. fase istruttoria:
 - a. verifica dell'effettivo uso dell'acqua irrigua in azienda;
 - b. sopralluogo e verifica della presenza in azienda di punti di attingimento o captazione dell'acqua da destinare all'irrigazione e registrazione del numero e tipo;
2. controllo vero e proprio:
 - a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale

- autorizzazione;
- b. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale (rispondenza delle condizioni di autorizzazione con la realtà aziendale).

2.4 Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- assenza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua;
 - assenza dell'avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - documentazione incompleta;
- autorizzazione non conforme alla situazione aziendale.

Chiarimenti - 2

Le ricevute dei pagamenti delle rate verso il Consorzio di bonifica possono essere sufficienti a definire la posizione dell'azienda nei confronti della Norma.

L'ispettore verificherà comunque che il punto di captazione messo a disposizione dal Consorzio sia l'unico utilizzato dall'azienda.

N.B.: la Norma non riguarda la disponibilità dell'acqua per uso domestico e per l'abbeveraggio del bestiame.

L'acquisizione dati sulla check list è divisa in due parti:

- istruttoria - che raccoglie gli elementi che caratterizzano l'azienda nei confronti della Norma;
- controllo vero e proprio - che definisce la posizione (conforme/non conforme) nei confronti della Norma e, in caso di non conformità, stabilisce l'entità dei parametri di valutazione.

3. **BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

Lo scopo di questa Norma è la protezione delle falde acquifere dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose disperse o scaricate dalle aziende agricole.

3.1 Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3 comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

Gli obblighi derivanti da questa Norma sono la gestione degli scarichi conforme alla normativa e la corretta gestione e stoccaggio delle sostanze inquinanti e dei prodotti che le contengono, in modo da prevenire o evitare l'inquinamento del suolo e delle falde.

Il controllo interessa l'insieme dell'azienda, compresi i magazzini e tutti gli edifici a disposizione dell'azienda.

Anche i terreni aziendali devono essere ispezionati.

3.2 Descrizione della Norma e degli impegni

La normativa nazionale di riferimento è il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., articoli 103, 104 e 124.

Questi articoli rimandano alla lista delle sostanze pericolose la cui immissione negli scarichi o la cui dispersione in altra maniera sul suolo e nel sottosuolo provoca inquinamento diretto o indiretto delle falde.

L'applicazione della Norma alle aziende agricole si distingue quindi nella corretta gestione:

- degli scarichi, disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 citato;
- delle sostanze utilizzate a livello di ordinaria attività agricola.

Le sostanze di cui alle liste indicate più sopra sono o possono essere contenute in prodotti o mezzi di produzione ordinariamente in uso presso le aziende agricole. L'uso corretto di tali prodotti o mezzi di produzione non genera pericoli di inquinamento, mentre la ***dispersione incontrollata o lo smaltimento scorretto dei loro residui può causare l'inquinamento delle falde.***

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- **obblighi e divieti validi per tutte le aziende:**
assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- **obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici¹:**
autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

¹ Vedi artt. 14 e 19 del TESTO UNICO PROVINCIALE SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI - Decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl

Le acque reflue delle aziende agricole:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui ai punti precedenti, che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità;

sono assimilate alle acque reflue domestiche come previsto dagli artt. 14 e 19 del TULP e di conseguenza non necessitano di autorizzazione allo scarico.

È sottoposta a verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Come per la BCAA 2, anche in questo caso sarà analizzato il documento di autorizzazione per constatare la coerenza tra quanto presente in azienda e l'autorizzazione stessa.

3.3 Modalità di controllo

Sono sottoposti a controllo:

- depositi e magazzini;
- siti di stoccaggio dei residui dei prodotti o delle sostanze pericolose utilizzate (involucri, sacchetti, residui di trattamenti, ecc.);
- siti di stoccaggio di materiali e attrezzature, in uso o in via di smaltimento, che contengano sostanze pericolose e potenzialmente inquinanti (batterie esauste, filtri dell'olio usati, ecc.);
- ogni accumulo di materiali di scarto presente in azienda.

I beneficiari devono assicurare che i depositi e stoccaggi presenti in azienda, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, ***siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere.***

Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell'uso di tali sostanze o mezzi di produzione.

Sono valutati i seguenti elementi di verifica, in relazione agli impegni evidenziati più sopra:

3.3.1 Impegni per tutte le aziende:

- 1- i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
- 2- gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- 3- i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
- 4- le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
- 5- i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.

3.3.2 Impegni aggiuntivi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

- 1- presenza, congruità e completezza dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 124 del D. Lgs. 152/2006.
- 2- A livello provinciale la normativa di riferimento è il Decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. il quale agli articoli 14 "Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi" viene stabilito che *"sono comunque considerati insediamenti civili gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini"*

Ai fini della determinazione dell'esito per questo punto saranno presi in considerazione anche i risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative.

N.B.:

1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:
 - a. bacino di contenimento;
 - b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile;
 - c. il contenitore di carburante posto su mezzi mobili deve essere omologato.Sono considerate conformi anche le cisterne provviste di omologazione che, per loro caratteristiche costruttive, non necessitano di bacino di contenimento o di protezione dagli agenti atmosferici pur assolvendo ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità.
2. Saranno considerate infrazioni con effetti **extra - aziendali** le infrazioni degli impegni 1, 2, 3, 4 o 5 che interessino direttamente o indirettamente **corsi d'acqua naturali** o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, tranne i casi in cui queste risorse idriche siano destinate esclusivamente alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica.

3.4 Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- contenitori e distributori di carburanti non a perfetta tenuta, privi di protezione o di bacino di contenimento;
- presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato;
- presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati;
- contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati;
- autorizzazione allo scarico assente, irregolare o non conforme alla situazione aziendale.

CONTROLLI AMBIENTALI

CGO 2, CGO 3 e BCAA 7 - note introduttive

Per quanto attiene agli **impegni di carattere territoriale** relativi ai CGO 2 e 3 (Rete Natura 2000) ed i controlli degli impegni della BCAA 7, le aziende selezionate nel campione sono sottoposte a controllo da parte del coordinamento AGEA, con metodologia di telerilevamento.

A completamento dei controlli relativi alla BCAA7 i funzionari controllori del Servizio Agricoltura verificano il divieto di eseguire interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto

I risultati di questi controlli saranno incrociati con i controlli eseguiti presso il centro aziendale per arrivare alla definizione dell'esito.

I codici di infrazione derivanti dal controllo territoriale, rilevanti ai fini dell'esito per i CGO 2 e 3 e per la BCAA 7 sono:

Codice	Descrizione	CGO 2	CGO 3	BCAA 7
2021_BCAA_41	Assenza della copertura del suolo durante tutto l'anno, per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi.	X	X	
2021_BCAA_52	Presenza di livellamenti.	X	X	
2021_BCAA_61	Presenza di stoppie o paglie bruciate.	X	X	
2021_BCAA_71	Eliminazione di alberi monumentali.	X	X	X
2021_BCAA_721	Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, alberi isolati o in filari).	X	X	X
2021_BCAA_722	Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, stagni, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche).	X	X	X
2021_BCAA_723	Eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (terrazze).	X	X	X

N.B.: i controlli territoriali sono organizzati in maniera indipendente dalla campagna dei controlli aziendali. Di conseguenza, i risultati potranno essere disponibili prima o dopo la data del controllo aziendale. Nel caso in cui siano disponibili prima, l'ispettore ne sarà informato e ne terrà debito conto, effettuando delle verifiche specifiche di approfondimento e conferma dei codici d'infrazione attribuiti ai terreni aziendali.

4. CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Lo scopo di questo Criterio è la protezione degli uccelli selvatici protetti e dei loro siti di nidificazione.

Normativa di riferimento per l'applicazione del Criterio:

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1467 del 10 agosto 2018

4.1 Ambito di applicazione

Il Criterio si applica a tutte le superfici agricole e le superfici forestali.

L'applicazione del Criterio è differente in relazione all'appartenenza o meno dei terreni aziendali alle Zone di Protezione Speciale facenti parte della rete Natura 2000.

4.2 Descrizione del Criterio e degli impegni

All'interno delle ZPS si applicano i seguenti impegni:

1. sui ***seminativi***:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
2. sui ***prati permanenti***:
 - divieto di conversione ad altri usi e più in generale divieto di rottura del prato;
3. superfici ***non più utilizzate a fini produttivi***:
 - presenza di copertura vegetale naturale o seminata durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. ***tutte le superfici***:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati.

All'interno o all'esterno delle ZPS vige il seguente impegno:

5. **Mantenimento degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi.** La loro eliminazione può essere realizzata solo se autorizzata dalle autorità competenti, nei casi in cui tale autorizzazione sia prevista.

NB: relativamente agli elementi caratteristici del paesaggio oggetto di verifica, si evidenzia che quanto presente nel fascicolo aziendale non può considerarsi esaustivo in quanto il dato è dichiarativo da parte del beneficiario.

4.3 Modalità di controllo

Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

IMPEGNI TERRITORIALI

Nell'esecuzione del controllo, l'ispettore prende in considerazione i risultati dei controlli territoriali eventualmente presenti. Effettuerà verifiche specifiche di approfondimento e conferma dei codici

d'infrazione attribuiti ai terreni aziendali, con lo scopo di arrivare ad un esito definitivo anche attraverso l'esame di foto storiche degli appezzamenti oggetto di controllo.

IMPEGNI SPECIFICI PER SITO ZPS

Esegue poi i controlli relativi agli impegni specifici individuati dalla normativa provinciale applicabile alle ZPS.

Per ogni azienda con terreni in uno o più ZPS, l'ispettore verificherà attraverso la consultazione del sito www.ree.protezione.provincia.tn.it quali sono gli elementi da verificare tenendo conto che non tutte le misure di conservazione sono obbligatorie ma che alcune sono delle raccomandazioni.

IMPEGNI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

Esegue inoltre una verifica aziendale volta ad individuare eventuali segni di distruzione di nidi o di siti di riproduzione della fauna avicola selvatica.

N.B.: è importante sottolineare che la condizionalità verifica l'attività agricola del beneficiario. Di conseguenza, le eventuali non conformità, per essere rilevanti ai fini della condizionalità, devono avere un collegamento con l'azione produttiva dell'azienda.

Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi, **qualora non tutelati già dalla BCAA 7**. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista.

Qui di seguito si indicano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri;
- elementi del paesaggio che ricadano tra le condizioni di deroga per la BCAA 7 (non permanenti o non tipici, specie invadenti o non autoctone, ecc.).

4.4 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

N.B.: le violazioni al presente CGO relative all'impegno 5 non sono registrate ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 7.

L'acquisizione dati sulla check list è divisa in due parti:

- istruttoria – che raccoglie gli elementi che caratterizzano l'azienda nei confronti della Norma;
- controllo vero e proprio – che definisce la posizione (conforme/non conforme) nei confronti della Norma e, in caso di non conformità, stabilisce l'entità dei parametri di valutazione.

5. CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Lo scopo di questo Criterio è la protezione degli uccelli selvatici protetti e dei loro siti di nidificazione. Normativa di riferimento per l'applicazione del Criterio:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1467 del 10 agosto 2018

5.1 Ambito di applicazione

Il Criterio si applica a tutte le superfici agricole e le superfici forestali ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

5.2 Descrizione del Criterio e degli impegni

All'interno delle ZSC si applicano i seguenti impegni:

1. sui **seminativi**:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
2. sui **prati permanenti**:
 - divieto di conversione ad altri usi e più in generale divieto di rottura del prato;
3. superfici **non più utilizzate a fini produttivi**:
 - presenza di copertura vegetale naturale o seminata durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
 - rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. **tutte le superfici**:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati.

5.3 Modalità di controllo

IMPEGNI TERRITORIALI

Nell'esecuzione del controllo, l'ispettore prende in considerazione i risultati dei controlli territoriali eventualmente presenti. Effettuerà verifiche specifiche di approfondimento e conferma dei codici d'infrazione attribuiti ai terreni aziendali, con lo scopo di arrivare ad un esito definitivo anche attraverso l'esame di foto storiche degli appezzamenti oggetto di controllo.

NB: relativamente agli elementi caratteristici del paesaggio oggetto di verifica, si evidenzia che quanto presente nel fascicolo aziendale non può considerarsi esaustivo in quanto il dato è dichiarativo da parte del beneficiario.

IMPEGNI A TUTELA DEGLI HABITAT

Esegue inoltre una verifica aziendale volta ad individuare segni di distruzione di habitat o di specie protette di fauna e flora.

N.B.: è importante sottolineare che la condizionalità verifica l'attività agricola del beneficiario. Di conseguenza, le eventuali non conformità, per essere rilevanti ai fini della condizionalità, devono avere un collegamento con l'azione produttiva dell'azienda.

5.4 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata un'infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l'eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.

6. BCAA7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Lo scopo di questa Norma è quello di non danneggiare la riproduzione e la nidificazione degli uccelli.

6.1 Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 2588 del 10 marzo 2020

6.2 Descrizione della Natura e degli impegni

Lo scopo di questa Norma è quello di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

6.3 Modalità di controllo

Nell'esecuzione del controllo l'ispettore verifica che non siano stati eseguiti interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto.

Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.

Il DM n. 2588 del 10 marzo 2020 recepito con delibera della GP n. 962 di data 10 luglio 2020 stabilisce la deroga in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Al momento del controllo è necessaria la presenza e l'acquisizione della documentazione che giustifichi la deroga da parte delle Autorità competenti.

6.4 Determinazione dell'infrazione

Si ha infrazione alla BCAA7 nel caso in cui sia rilevata la seguente non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli nel **periodo dal 15 marzo al 15 agosto.**
- Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

CGO 4 - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Lo scopo di questo Criterio è assicurare la sicurezza degli alimenti prodotti dalla produzione primaria dell'azienda agricola e zootecnica beneficiaria degli aiuti.

Il Criterio prevede anche la tracciabilità dei prodotti agricoli in entrata e in uscita dall'azienda.

6.5 Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020. Il controllo riguarderà anche le strutture aziendali, per la verifica delle modalità di immagazzinamento e manipolazione di sostanze e prodotti ai fini della sicurezza alimentare.

6.6 Descrizione degli impegni ed elementi di verifica

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Per i settori delle produzioni animali, di latte e uova, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.

Qui di seguito sono descritti gli impegni e le modalità di controllo per i requisiti verificati nel corso del controllo svolto dagli ispettori del Servizio Agricoltura.

<u>Descrizione requisiti</u>	
<u>2 - Produzioni vegetali</u> - Impegni a carico dell'azienda	
2.a	modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);
2.b	presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
2.c	conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, ed in particolare:
i.	presenza e aggiornamento del registro dell'anno in corso;
ii.	per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
iii.	il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;

Descrizione requisiti	
2 - Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda	
iv.	l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.

Per **registro dei trattamenti** si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Descrizione requisiti	
3 - Produzione di latte – Impegni a carico dell'azienda	
3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;	
3.f. presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>);	

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione, data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della

conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

<u>Descrizione requisiti</u>
5 - Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda
5.b modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
5.c tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:
iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

N.B.:

Si evidenzia che la corretta gestione, manipolazione e stoccaggio delle sostanze pericolose è presa in esame nel controllo per il CGO 4 solamente per le problematiche relative al pericolo di **contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate**, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli della BCAA 3.

6.7 Modalità di controllo

Il controllo si dividerà in due fasi:

1. fase istruttoria: verifica dei settori della produzione primaria esercitati dall'azienda agricola selezionata, verifica dell'applicabilità degli impegni (ampiezza del controllo);
2. controllo vero e proprio:
 - a. ispezione del centro aziendale, dei siti di stoccaggio dei prodotti aziendali, ecc., per la rilevazione di eventuali fonti di contaminazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
 - b. verifica della documentazione e dei registri aziendali relativi a:
 - i. movimentazione del latte,
 - ii. trattamenti fitosanitari,
 - iii. analisi condotte sulle piante e sulle produzioni vegetali,
 - iv. sulle movimentazioni di mangimi e di prodotti agricoli destinati all'alimentazione zootecnica in entrata e in uscita dall'azienda.

6.8 Determinazione dell'infrazione (controlli svolti dagli Ispettori del Servizio Agricoltura)

Si ha violazione del presente Criterio nei seguenti casi:

Settore	Descrizione	Note
Vegetali	Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose che possano provocare contaminazione delle derrate alimentari	Ad esempio: - magazzini promiscui di derrate alimentari e prodotti o sostanze potenzialmente inquinanti; - rimessaggio dei mezzi agricoli nei locali di stoccaggio del fieno; - preparazione dei trattamenti fitofarmaci o residui dei trattamenti nei locali di stoccaggio delle produzioni, ecc..

Settore	Descrizione	Note
Vegetali	Assenza delle registrazioni relative ai risultati delle analisi effettuate sulle piante o prodotti vegetali	L'ispettore avrà verificato in fase istruttoria l'applicabilità di questo impegno all'azienda sottoposta a controllo.
Vegetali	Assenza del registro dei trattamenti fitosanitari , registro presente ma non aggiornato o compilato in maniera insufficiente o lacunosa	L'ispettore compierà le verifiche del registro tenendo in considerazione l'ordinamento produttivo e l'ampiezza delle superfici detenute dall'azienda.
Latte	Identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto incompleta o assente	L'ispettore verificherà la documentazione relativa alle movimentazioni di latte dell'anno di controllo.
Latte	Manuale del latte assente o incompleto	Per le aziende produttrici di latte fresco. Tale impegno sarà controllato tenendo in considerazione l'eventuale appartenenza dell'azienda ai consorzi o cooperative di settore.
Mangimi, alimenti zootecnici	Modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose che possano provocare contaminazione dei foraggi o dei mangimi	L'ispettore svolgerà indagini analoghe a quelle svolte per l'impegno 2.a, in relazione a mangimi e foraggi.
Mangimi, alimenti zootecnici	Registrazione assente, incompleta o non aggiornata delle movimentazioni in entrata e in uscita dei mangimi, dei foraggi o dei loro componenti	Per essere definita completa, la registrazione deve contenere indicazioni del tipo di mangime o componente, delle quantità e del destinatario. L'ispettore valuterà la completezza delle registrazioni in relazione all'ordinamento produttivo e l'ampiezza delle superfici detenute dall'azienda. La presenza dei documenti di acquisto e vendita che garantiscano la tracciabilità è considerata equivalente alla presenza del registro. Nel caso in cui la documentazione non sia presente in azienda al momento del controllo, il beneficiario dovrà fornirla all'ispettore entro breve tempo In caso di autoconsumo/autoproduzione dei mangimi, foraggi e loro componenti, il funzionario controllore acquisirà la dichiarazione da parte del beneficiario nel campo "note" della domanda corrispondente nella CL del RUCP. Il funzionario verificherà che, in base alle caratteristiche aziendali, la dichiarazione di autoconsumo/autoproduzione sia accettabile.

7. **CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)**

Articolo 55, prima e seconda frase

Lo scopo di questo Criterio è assicurare che l'acquisto, l'uso e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari ad uso professionale sia effettuato da personale autorizzato, secondo le regole stabilite dalla normativa vigente e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle etichette dei prodotti.

7.1 **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità.

7.2 **Descrizione degli impegni ed elementi di verifica**

In relazione a quanto sopra, le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari a fini professionali devono rispettare i seguenti impegni:

1. disponibilità, conformità e aggiornamento del **registro dei trattamenti** e delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
2. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e **non revocati**;
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'**etichetta** del prodotto impiegato;
4. presenza ed uso dei **dispositivi di protezione individuale** (DPI) previsti per ogni prodotto usato;
5. presenza in azienda di un **sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari** ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (vedi **Allegato 5**);
6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la **scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti** (art. 16 del D.Lgs. 150/2012) o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda. Ove previsto, il contoterzista timbra il modulo o il registro;
7. disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (**patentino**) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, attraverso le modalità stabilite dal DPR n. 290/2001 e s.m.i., in data precedente all'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;
8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, di:
 - a. **fatture d'acquisto** di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale;
 - b. copia dei **moduli di acquisto** (di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 150/2012) per i prodotti acquistati nel periodo antecedente al 26 novembre 2015. Questi ultimi dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn).

N.B.:

- la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato;
- la documentazione d'acquisto si potrà presentare in diversi formati. Al di là della formalità, il funzionario controllore dovrà verificare la presenza dei dati di interesse. Per fare un esempio, al posto della fattura e del modulo d'acquisto l'azienda potrebbe esibire delle fatture che contengono tutti i dati necessari ad individuare il prodotto ed i riferimenti all'autorizzazione all'acquisto.

Definizioni di dettaglio**Registro dei trattamenti**

Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Dosaggio dei trattamenti e registrazioni

Nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni **oggettive** di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc..

L'ispettore dovrà tenere in considerazione le eventuali piogge successive ai trattamenti (registrate dall'azienda) che rendessero necessaria la ripetizione del trattamento per il dilavamento del prodotto, la possibilità di leggeri scostamenti dalle dosi previste nel caso di appezzamenti di terreno irregolari che rendono difficili i calcoli del dosaggio, ecc..

Delega per trattamenti fitosanitari – caso particolare

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega

scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro ogni singolo trattamento effettuato.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

N.B.: nel caso in cui nell'azienda operi più di un delegato, oppure siano presenti trattamenti affidati a contoterzisti, ogni delegato apporrà una sigla a fianco ai trattamenti da lui eseguiti.

Deposito dei fitofarmaci

Per essere considerato a norma il sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci deve essere un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato. Le caratteristiche del deposito sono descritte nell'**Allegato 6**.

Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari

I beneficiari che siano acquirenti o utilizzatori dei prodotti fitosanitari sono sempre tenuti ad avere l'autorizzazione/certificato di abilitazione, **in relazione a quanto stabilito dalle etichette²**.

Controlli incrociati

Registro dei trattamenti in azienda

La presenza del registro, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno **diretto** solo per il **CGO 4**; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4.

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.

N.B.:

Per quanto attiene alla **verifica della disponibilità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari**, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l'acquisto e l'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà dunque necessario verificare che la documentazione presente in azienda o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali **siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida**, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

² È importante sottolineare che sono comunque le etichette che stabiliscono gli impegni, anche in relazione all'autorizzazione all'uso del prodotto.

Le eventuali infrazioni all'obbligo di presenza in azienda di un **sito a norma** per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:

- a. per il **CGO 10**, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti in quanto tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b. per la **BCAA 3**, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c. per il **CGO 4**, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

7.3 Modalità di controllo

Il controllo si dividerà in due fasi:

1. fase istruttoria:

- a. verifica dell'effettivo uso di prodotti fitosanitari da parte dell'azienda sottoposta a controllo. L'ispettore terrà in considerazione l'ordinamento produttivo e l'ampiezza delle superfici detenute dall'azienda;
- b. verifica della presenza del registro dei trattamenti fitosanitari;
- c. verifica della disponibilità da parte del beneficiario dell'autorizzazione all'uso dei prodotti fitosanitari oppure, nel caso in cui il titolare dell'azienda non ne sia in possesso, di deleghe a contoterzisti o altre persone autorizzate;
- d. verifica del tipo di prodotti utilizzati e del numero di trattamenti effettuati dal 1° gennaio 2021 alla data del controllo. L'ispettore determinerà quindi quanti trattamenti verificare nel dettaglio e procederà alla loro estrazione casuale secondo il seguente criterio:
 - da 1 a 3 trattamenti registrati: il tecnico procederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo per tutti i trattamenti;
 - da 4 a 10 trattamenti: il controllo sarà eseguito su 4 registrazioni;
 - oltre i 10 trattamenti: il controllo sarà eseguito su 6 registrazioni.
- e. verifica della presenza di uno o più siti di stoccaggio;
- f. verifica della presenza della documentazione di acquisto dei prodotti fitosanitari per il periodo obbligatorio (tre anni);

2. controllo vero e proprio:

- a. l'azienda dichiara di **non utilizzare** prodotti fitosanitari.

L'ispettore stabilisce se la dichiarazione dell'azienda sia accettabile in base ad una serie di fattori oggettivi:

- dimensioni dell'azienda,
- ordinamento produttivo,
- ampiezza delle superfici di cui dispone interessate dalle singole colture.

In ogni caso, egli verifica gli stoccaggi e magazzini dell'azienda per stabilire con certezza l'assenza di prodotti fitosanitari o dei loro residui.

Nel caso in cui tutte le verifiche abbiano esito negativo (nessuna evidenza di uso o stoccaggio di prodotti fitosanitari), il controllo ha termine.

- b. l'azienda dichiara di utilizzare prodotti fitosanitari oppure la verifica di cui al punto precedente stabilisce l'uso o lo stoccaggio di prodotti fitosanitari.

L'ispettore procede con il controllo degli elementi d'impegno stabiliti a carico dell'azienda durante la fase istruttoria.

7.4 Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Criterio nei seguenti casi:

Descrizione	Condizioni d'infrazione
Registro dei trattamenti	L'ispettore stabilirà i casi di: <ul style="list-style-type: none"> - Registro assente; - Registro presente ma non aggiornato; - Registro presente ma incompleto (mancanza delle fasi fenologiche, delle colture su cui è stato usato o delle avversità, ecc.).
Uso di prodotti commercializzabili e non revocati	L'ispettore, consultando le banche dati disponibili a livello provinciale e nazionale, verificherà i casi di acquisto e uso di prodotti revocati o sospesi .
rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell' etichetta del prodotto impiegato	L'ispettore confronterà il registro e le informazioni in esso contenute con le condizioni di uso dei prodotti e stabilirà (<u>attraverso un controllo a campione</u>) i casi di uso non conforme alle prescrizioni contenute nell'etichetta anche attraverso la consultazione della banca presente in Sian (Servizi>Consultazione>Banca dati fitofarmaci) : <ul style="list-style-type: none"> - coltura non ammessa, - avversità non corretta, - sovradosaggio, - fase fenologica d'uso non corretta, - mancato rispetto dei tempi di carenza, - numero di trattamenti superiore al massimo ammesso per il prodotto, - ecc..
Disponibilità dei dispositivi di protezione individuale	L'ispettore, sempre sulla base delle etichette dei prodotti usati, verificherà se l'azienda dispone dei DPI prescritti.
Sito di stoccaggio a norma	L'ispettore verificherà che le condizioni di immagazzinamento dei prodotti fitosanitari rispondano alle prescrizioni relative ai siti di stoccaggio indicate nell'allegato 5: <ol style="list-style-type: none"> 1. presenza e caratteristiche generali; 2. localizzazione rispetto al resto dell'azienda; 3. impermeabilità; 4. ubicazione rispetto ai corsi d'acqua; 5. aerazione; 6. protezione dagli agenti atmosferici; 7. stoccaggio dei prodotti nel sito; 8. strumenti di dosaggio; 9. condizioni d'accesso al locale o sito; 10. custodia e sicurezza; 11. segnalazioni di pericolo (sostanze velenose); 12. numeri di emergenza; 13. materiali per il contenimento degli sversamenti. L'ispettore eseguirà un controllo completo a livello aziendale per stabilire se esistano altri siti di stoccaggio oltre a quello indicato dal beneficiario.
Contoterzisti	L'ispettore verifica la presenza delle schede o dei moduli dei trattamenti affidati a contoterzisti e le registrazioni effettuate.

Descrizione	Condizioni d'infrazione
	Si ha infrazione in assenza di tale documentazione o registrazione.
Disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari	L'ispettore stabilirà i casi di: <ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione assente; - Autorizzazione presente ma scaduta; - Validità delle deleghe a contoterzisti o a terzi.
Disponibilità della documentazione d'acquisto	L'ispettore stabilirà i casi di: <ul style="list-style-type: none"> - Documentazione assente; - Documentazione presente ma incompleta; - Documentazione presente ma insufficiente a stabilire le condizioni di autorizzazione all'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari.

Allegato 2: fac simile check list presenti nel RUCP

NORMA/CRITERIO	DESCRIZIONE
BCAA1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA1-I	FASE ISTRUTTORIA
BCAA1-I-A1	L'azienda detiene superfici agricole?
BCAA1-I-A2	Le superfici agricole sono attraversate da corsi d'acqua?
BCAA1-I-A3	I corsi d'acqua individuati rispondono alle definizioni proprie della norma?
BCAA1-C	FASE CONTROLLO
BCAA1-C-1.1	Si riscontra la presenza di segni di uso di fertilizzanti inorganici sulla fascia tampone?
BCAA1-C-1.2	Si riscontra la presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone?
BCAA1-C-1.2.1	Effluenti palabili (letami e assimilati)
BCAA1-C-1.2.2	Gli effluenti palabili si presentano sotto forma di cumuli?
BCAA1-C-1.2.3	Effluenti non palabili (liquami e assimilati)
BCAA2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione e' soggetto a autorizzazione
BCAA2-I	FASE ISTRUTTORIA
BCAA2-I-A1	L'azienda detiene superfici agricole utilizzate per colture ordinariamente irrigue?
BCAA2-I-A2	L'azienda è associata a consorzi irrigui?
BCAA2-I-A3	Sono presenti in azienda punti di attingimento/captazione dell'acqua a fini irrigui? (anche per le aziende associate ai consorzi)
BCAA2-I-A3	Sono presenti in azienda punti di attingimento/captazione dell'acqua a fini irrigui? (anche per le aziende associate ai consorzi)
BCAA2-I-A4	Di che tipo?
BCAA2-I-A4.1	Punto di attingimento del Consorzio Irriguo
BCAA2-I-A4.2	Pozzo aziendale
BCAA2-I-A4.3	Punto di captazione su corso d'acqua
BCAA2-I-A4.4	Altro
BCAA2-I-A5	La superficie irrigua dell'azienda è inferiore o uguale a 3 ha?
BCAA2-I-A6	La superficie irrigua dell'azienda è superiore ai 50 ha?
BCAA2-C	FASE DI CONTROLLO
BCAA2-C-1	E' presente in azienda la documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua?
BCAA2-C-1.1	La documentazione di autorizzazione è completa?
BCAA2-C-1.2	La documentazione di autorizzazione è conforme alla realtà?
BCAA2-C-2	E' stato avviato l'iter per il suo rilascio?
BCAA2-C-2.1	La documentazione di iter di rilascio è completa?
BCAA2-C-2.2	La documentazione di iter di rilascio è conforme alla realtà?

BCAA3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella versione in vigore l'ultimo giorno della sua validita', per quanto riguarda l'attivita' agricola.
BCAA3-I	FASE ISTRUTTORIA
BCAA3-I.1	DATI DI BASE
BCAA3-I-A1	L'azienda utilizza carburanti?
BCAA3-I-A1.1	Sono presenti in azienda siti di stoccaggio di carburanti?
BCAA3-I-A1.2	Sono presenti contenitori/distributori di carburante posti su mezzi mobili?
BCAA3-I-A2	L'azienda utilizza oli lubrificanti?
BCAA3-I-A3	L'azienda utilizza prodotti fitosanitari/veterinari?
BCAA3-I-A4	L'azienda utilizza filtri e batterie?
BCAA3-I-A5	Sono presenti carcasse di mezzi agricoli, automobili o altri mezzi presso il centro aziendale o sui suoi terreni?
BCAA3-I-A6	Sono presenti in azienda siti di stoccaggio di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari?
BCAA3-I-A7	Sono presenti in azienda depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri o contenitori di prodotti fitosanitari o veterinari?
BCAA3-I-A8	L'azienda ha una convezione/contratto con una struttura autorizzata alla raccolta e smaltimento delle sostanze pericolose o dei materiali che le contengono?
BCAA3-I.2	SCARICHI AUTORIZZATI
BCAA3-I-A9	In base alla normativa vigente in Provincia di Trento, gli scarichi dell'azienda sono assimilabili a quelli domestici?
BCAA3-I-A10	Quali sono le attività presenti in azienda i cui scarichi devono essere autorizzati?
BCAA3-I-A10.1	Trasformazione dei prodotti agricoli aziendali ed extra-aziendali
BCAA3-I-A10.2	Scarichi degli allevamenti agricoli superiori alle soglie stabilite
BCAA3-I-A10.3	Altro
BCAA3-C	FASE DI CONTROLLO
BCAA3-C.1	DATI DI BASE
BCAA3-C-3.1	Il sito di stoccaggio
BCAA3-C-3.1.a	Ha il bacino di contenimento?
BCAA3-C-3.1.b	E' protetto da una tettoia non combustibile?
BCAA3-C-3.1.c	E' presente omologazione che, per caratteristiche costruttive, non prevede bacino di contenimento o tettoia di protezione?
BCAA3-C-3.1.d	Sono presenti perdite visibili di carburanti?
BCAA3-C-3.2	I contenitori di carburante posti su mezzi mobili sono omologati?
BCAA3-C-3.2.a	Sono presenti perdite visibili di carburanti?
BCAA3-C-3.3	Le carcasse di mezzi agricoli, automobili o altri mezzi presenti presso il centro aziendale o sui suoi terreni contengono sostanze pericolose o sono potenzialmente inquinanti?
BCAA3-C-3.4	I siti di stoccaggio di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari presenti in azienda sono stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato?

BCAA3-C-3.4.a	Sono presenti perdite visibili di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari?
BCAA3-C-3.5	I depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, sono adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e sono posti su pavimenti impermeabilizzati?
BCAA3-C-3.6.1	La convenzione dello smaltimento è correlata dalla relativa documentazione o dalle registrazioni delle transazioni e dei prelievi per il successivo smaltimento?
BCAA3-C-3.6.2	In caso di assenza di convenzione lo smaltimento delle sostanze pericolose avviene in maniera regolare (es. CRM)?
BCAA3-C-3.7	Eventuali non conformità rilevate hanno conseguenze extra-aziendali?
BCAA3-C.2	AUTORIZZAZIONE SCARICHI
BCAA3-C-3.8	Nei casi previsti, l'azienda dispone dell'autorizzazione allo scarico?
BCAA3-C-3.9	L'autorizzazione è valida, regolare e conforme alla situazione/realtà aziendale?
BCAA3-C-3.10	Sono stati rilevati scarichi diretti sul suolo o nei corsi d'acqua delle sostanze pericolose o di materiali che le contengono, compresi gli effluenti zootecnici?
CGO2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
CGO2-I	FASE ISTRUTTORIA
CGO2-I-A	L'azienda detiene superfici agricole in ZPS?
CGO2-I-B	L'azienda dispone di terreni a seminativo in ZPS?
CGO2-I-C	L'azienda dispone di terreni a prati permanenti in ZPS?
CGO2-I-D	L'azienda dispone di terreni non più utilizzati a fini produttivi in ZPS?
CGO2-I-E	Sui terreni dell'azienda sono presenti terrazzamenti in ZPS?
CGO2-I-F	Sui terreni dell'azienda sono stati realizzati interventi di trasformazione con livellamento delle pendenze in ZPS?
CGO2-I-G	Sui terreni dell'azienda in ZPS sono applicabili impegni sito-specifici?
CGO2-I-I	Sui terreni agricoli aziendali (tutti) sono presenti
CGO2-I-I.1	alberi isolati
CGO2-I-I.2	alberi in filare
CGO2-I-I.3	siepi
CGO2-C	FASE CONTROLLO
CGO2-C.1	CONTROLLO TERRENI ZPS
CGO2-C-1	Sono state bruciate le stoppie e le paglie sui seminativi?
CGO2-C-2	I prati permanenti sono stati convertiti ad altri usi o è stato compromesso il cotico erboso (rottura del prato)
CGO2-C-3	Sulle superfici non più utilizzate a fini produttivi
CGO2-C-3.1	E' stato rispettato l'obbligo di copertura vegetale durante tutto l'anno?
CGO2-C-3.2	Sono state attuate pratiche agronomiche almeno una volta l'anno?
CGO2-C-3.3	E' stato rispettato il divieto di intervento agronomico per il periodo minimo di 150 giorni consecutivi, tra il 1° marzo e il 31 luglio dell'anno?
CGO2-C-4	Sono stati eliminati i terrazzamenti presenti in azienda?
CGO2-C-5	L'eliminazione dei terrazzamenti presenti in azienda è stata autorizzata?
CGO2-C-6	Da chi?
CGO2-C-7	I livellamenti realizzati dall'azienda sono stati autorizzati?

CGO2-C-8	Da chi?
CGO2-C-9	L'azienda ha violato gli impegni sito-specifici applicabili?
CGO2-C.2	CONTROLLO TERRENI TUTTI
CGO2-C-10	Sui terreni agricoli aziendali (tutti) sono stati eliminati
CGO2-C-10.1	alberi isolati
CGO2-C-10.2	alberi in filare
CGO2-C-10.3	siepi
CGO2-C-11	Sono presenti segni evidenti di distruzione di nidi o di siti di riproduzione della fauna avicola selvatica dovuti all'attività
CGO3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
CGO3-I	FASE ISTRUTTORIA
CGO3-I-A	L'azienda detiene superfici agricole in SIC/ZSC?
CGO3-I-B	L'azienda dispone di terreni a seminativo in SIC/ZSC?
CGO3-I-C	L'azienda dispone di terreni a prati permanenti in SIC/ZSC?
CGO3-I-D	L'azienda dispone di terreni non più utilizzati a fini produttivi in SIC/ZSC?
CGO3-I-E	Sui terreni dell'azienda sono presenti terrazzamenti in SIC/ZSC?
CGO3-I-F	Sui terreni dell'azienda sono stati realizzati interventi di trasformazione con livellamento delle pendenze in SIC/ZSC?
CGO3-I-G	Sui terreni dell'azienda in SIC/ZSC sono applicabili impegni sito-specifici?
CGO3-C	FASE CONTROLLO
CGO3-C-1	Sono state bruciate le stoppie e le paglie sui seminativi?
CGO3-C-2	I prati permanenti sono stati convertiti ad altri usi o è stato compromesso il cotico erboso (rottura del prato)
CGO3-C-3	Sulle superfici non più utilizzate a fini produttivi
CGO3-C-3.1	E' stato rispettato l'obbligo di copertura vegetale durante tutto l'anno?
CGO3-C-3.2	Sono state attuate pratiche agronomiche almeno una volta l'anno?
CGO3-C-3.3	E' stato rispettato il divieto di intervento agronomico per il periodo minimo di 150 giorni consecutivi, tra il 1° marzo e il 31 luglio dell'anno?
CGO3-C-4	Sono stati eliminati i terrazzamenti presenti in azienda?
CGO3-C-5	L'eliminazione dei terrazzamenti presenti in azienda è stata autorizzata?
CGO3-C-6	Da chi? Possibilità di digitare chi ha autorizzato
CGO3-C-7	I livellamenti realizzati dall'azienda sono stati autorizzati?
CGO3-C-8	Da chi? Possibilità di digitare chi ha autorizzato
CGO3-C-9	L'azienda ha violato gli impegni sito-specifici applicabili?
BCAA7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
BCAA7-I	FASE ISTRUTTORIA
BCAA7-I-A	L'azienda detiene superfici agricole?

BCAA7-I-B	Sulle superfici agricole detenute dall'azienda sono presenti siepi o alberi caratteristici del paesaggio?
BCAA7-C	FASE DI CONTROLLO
BCAA7-C-1	Sono state effettuate potature di siepi e di alberi durante la stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli tra il 15 marzo e il 15 agosto in cui vige il divieto?
BCAA7-C-2	La potatura è giustificata da motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti?
BCAA7-C-2.1	L'estensione delle infrazioni è pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale?
BCAA7-C-2.2	L'estensione delle infrazioni è pari o superiore a 8 ha?
BCAA7-C-2.3	Indicare la superficie oggetto di infrazione
BCAA7-C-2.4	Al momento del controllo è presente e acquisita la documentazione che giustifichi la deroga da parte delle Autorità competenti?
BCAA7-C-3	Sono state riscontrate infrazioni con effetti extra - aziendali (infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda)?
CGO4	Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20
CGO4-I	FASE ISTRUTTORIA
CGO4-I.1	L'azienda opera nel settore PRODUZIONI VEGETALI?
CGO4-I-A.2	Sono presenti in azienda siti di stoccaggio di carburanti, di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari ed altri prodotti e materiali che contengano sostanze pericolose?
CGO4-I-A.3	L'azienda ha subito controlli o effettuato analisi sulle proprie produzioni che abbiano rilevanza ai fini della salute umana?
CGO4-I-A.4	L'azienda utilizza prodotti fitosanitari?
CGO4-I.2	L'azienda opera nel settore PRODUZIONE LATTE?
CGO4-I-A.5	L'azienda produce latte fresco?
CGO4-I.3	L'azienda opera nel settore PRODUZIONE DI MANGIMI,ALIMENTI PER ANIMALI?
CGO4-I-A.6	L'azienda produce foraggi, mangimi o componenti di mangimi e alimenti per animali per il consumo interno?
CGO4-I-A.7	L'azienda produce foraggi, mangimi o componenti di mangimi e alimenti per animali per la vendita?
CGO4-C	FASE DI CONTROLLO
CGO4-C.1	PRODUZIONI VEGETALI
CGO4-C-1	siti di stoccaggio dei prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose hanno posizione e caratteristiche tali da evitare qualsiasi contaminazione delle derrate alimentari prodotte dall'azienda?
CGO4-C-2	Che tipo di sostanze non hanno posizione tale da evitare contaminazione?
CGO4-C-2.A	Carburanti
CGO4-C-2.B	Oli lubrificanti, filtri, batterie, prodotti fitosanitari, ecc.
CGO4-C-2.C	Residui, contenitori e involucri dei prodotti e materiali utilizzati o esausti

CGO4-C-3	I mezzi agricoli sono parcheggiati o stazionano abitualmente nei locali dove è immagazzinato il fieno o altri prodotti agricoli dell'azienda?
CGO4-C-3.1	La loro ubicazione comporta rischi di contaminazione del fieno o altri prodotti agricoli?
CGO4-C-4	L'azienda dispone dei risultati delle analisi effettuate su piante e prodotti vegetali nel corso della campagna da (da allegare alla presente relazione)?
CGO4-C-5	L'azienda detiene il registro dei trattamenti fitosanitari?
CGO4-C-6	Il registro dei trattamenti fitosanitari è completo e aggiornato secondo quanto prescritto?
CGO4-C-7	Il registro contiene nota dei trattamenti effettuati nel corso degli ultimi tre anni? Oppure, se sono tenuti registri annuali, sono presenti i registri degli ultimi tre anni?
CGO4-C.2	PRODUZIONE DI LATTE
CGO4-C-8	L'azienda detiene la documentazione relativa al latte prodotto nel corso della campagna corrente?
CGO4-C-9	la documentazione o le registrazioni sono complete dei dati dell'acquirente (prima destinazione)?
CGO4-C-10	È presente in azienda il Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte?
CGO4-C-11	Il Manuale è completo delle parti previste?
CGO4-C.3	PRODUZIONE DI MANGIMI,ALIMENTI PER ANIMALI
CGO4-C-12	I siti di stoccaggio dei prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose hanno posizione e caratteristiche tali da evitare qualsiasi contaminazione dei mangimi, degli alimenti per animali, del foraggio o delle componenti dei mangimi o la documentazione corrispondente?
CGO4-C-13	È presente in azienda il registro delle movimentazioni dei mangimi e alimenti per animali, del foraggio o delle componenti dei mangimi?
CGO4-C-14	È presente in azienda la documentazione relativa alle vendite ed agli acquisti di mangimi e alimenti per animali, del foraggio o delle componenti dei mangimi?
CGO4-C-15	È presente in azienda la dichiarazione di autoconsumo/autoprodotta dei mangimi e alimenti per animali, del foraggio o delle componenti dei mangimi prodotti dall'azienda stessa?
CGO4-C-16	In base alle caratteristiche aziendali, l'ispettore considera che l'autodichiarazione di autoconsumo sia corretta?
CGO10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
CGO10-I	FASE ISTRUTTORIA
CGO10-I-a1	L'azienda utilizza prodotti fitosanitari?
CGO10-I-a2	L'azienda detiene le seguenti superfici agricole:
CGO10-I-a2.1	Seminativo > 1 ha
CGO10-I-a2.2	Frutteto > 0,5 ha
CGO10-I-a2.3	Orticole
CGO10-I-a2.4	Vite
CGO10-I-a3	Verificata la situazione aziendale si ritiene che il mancato utilizzo di prodotti fitosanitari rientri nella norma?
CGO10-C	FASE DI CONTROLLO
CGO10-C.1	REGISTRO DEI TRATTAMENTI - impegno 1
CGO10-C-1	L'azienda ha il registro dei trattamenti fitosanitari?

CGO10-C-2	Il registro dei trattamenti è aggiornato?
CGO10-C-2.1	Data dell'ultimo trattamento registrato
CGO10-C-2.2	Numero dei trattamenti registrati dallo 01/01 fino alla data del controllo
CGO10-C-3	Il registro dei trattamenti è completo dei seguenti dati:
CGO10-C-N1	Informazioni presenti nel registro
CGO10-C-N1.1	Data del trattamento
CGO10-C-N1.2	Prodotto utilizzato
CGO10-C-N1.3	Dosi
CGO10-C-N1.4	Coltura su cui è stato effettuato il trattamento
CGO10-C-N1.5	Avversità
CGO10-C-N1.6	Numero di trattamenti
CGO10-C-4	Sono presenti le registrazioni degli ultimi tre anni?
CGO10-C.2	VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI USO (CONTROLLO A CAMPIONE) - impegno 2
CGO10-C-5	Sono stati utilizzati prodotti revocati o sospesi?
CGO10-C-6	Quali?
CGO10-C-6.1	
CGO10-C.3	PRESCRIZIONE DI UTILIZZO - impegno 3
CGO10-C-7	Numero di registrazione presenti nel periodo e relativo numero trattamenti verificati
CGO10-C-7.1	Da 1 a 3: controllate tutte le registrazioni
CGO10-C-7.2	Da 4 a 10: controllate 4 registrazioni
CGO10-C-7.3	Maggiori di 10: controllate 6 registrazioni
CGO10-C-8	Sono state commesse infrazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari sottoposti a verifica?
CGO10-C-9	Di che tipo?
CGO10-C-9.1	Prodotto utilizzato su coltura non ammessa
CGO10-C-9.2	Prodotto utilizzato per un'avversità non prevista
CGO10-C-9.3	Sovradosaggio
CGO10-C-9.4	Prodotto utilizzato nel periodo errato
CGO10-C-9.5	Numero di trattamenti superiore al consentito ove previsto
CGO10-C-9.6	Altro
CGO10-C.4	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) -impegno 4
CGO10-C-10	L'azienda dispone dei DPI previsti dalle etichette dei prodotti utilizzati?
CGO10-C.5	SITO DI STOCCAGGIO -impegno 5
CGO10-C-11	Sono presenti in azienda siti di stoccaggio dei prodotti fitosanitari?
CGO10-C-11.1	Numero dei siti di stoccaggio
CGO10-C-12	I siti di stoccaggio rispondono alle seguenti prescrizioni della norma:
CGO10-C-12.1	1 . presenza e caratteristiche generali (chiuso ed a uso esclusivo)
CGO10-C-12.2	2 . localizzazione rispetto al resto dell'azienda
CGO10-C-12.3	3. impermeabilità
CGO10-C-12.4	4. ubicazione rispetto ai corsi d'acqua;
CGO10-C-12.5	6. protezione dagli agenti atmosferici;
CGO10-C-12.6	7. stoccaggio dei prodotti nel sito
CGO10-C-12.7	9. condizioni d'accesso al locale o sito

CGO10-C-12.8	10. Custodia e sicurezza
CGO10-C-13	I siti di stoccaggio sono dotati di quanto di seguito prescritto dalla norma:
CGO10-C-13.1	5. Aperture per il ricambio dell'aria
CGO10-C-13.2	8. Strumenti di dosaggio
CGO10-C-13.3	11.Segnalazioni di pericolo (sostanze velenose);
CGO10-C-13.4	12.Numeri di emergenza;
CGO10-C-13.5	13. Materiali per il contenimento degli sversamenti.
CGO10-C.6	CONTOTERZISTI - impegno 6
CGO10-C-14	L'azienda si avvale di contoterzisti?
CGO10-C-15	I documenti e le registrazioni sono presenti?
CGO10-C-15.1	Schede del contoterzista
CGO10-C-15.2	Registrazioni effettuate
CGO10-C-15.3	Registro firmato e timbrato (ove previsto)
CGO10-C.7	AUTORIZZAZIONE PATENTINO -impegno 7
CGO10-C-16	L'azienda ha l'autorizzazione all'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari?
CGO10-C-17	Sotto quale forma? (possibile anche più di una risposta)
CGO10-C-17.1	Autorizzazione rilasciata al beneficiario
CGO10-C-17.2	Autorizzazione rilasciata al delegato
CGO10-C-17.3	Autorizzazione rilasciata al contoterzista
CGO10-C-18	Quale non conformità è stata rilevata?
CGO10-C-18.1	Autorizzazione assente e nessuna delega presente
CGO10-C-18.2	Autorizzazione scaduta per il beneficiario o il delegato
CGO10-C-18.3	Delega assente o non valida
CGO10-C.8	DOCUMENTAZIONE D'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI -impegno 8
CGO10-C-19	L'azienda dispone della documentazione d'acquisto dei prodotti utilizzati?
CGO10-C-20	La documentazione d'acquisto è completa di tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'autorizzazione all'acquisto ed uso del prodotto?
CGO10-C-21	La documentazione d'acquisto presente in azienda copre l'ultimo triennio?

Allegato 3: descrizione delle violazioni

CODICE	DESCRIZIONE
BCAA1-V1	Presenza di segni di uso di fertilizzanti inorganici sulla fascia tampone
BCAA1-V2	Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile sulla fascia tampone
BCAA1-V3	Presenza di segni di effluente zootecnico palabile sulla fascia tampone
BCAA1-V4	Presenza di segni di effluente zootecnici non palabili sulla fascia tampone
BCAA2-V1	Documentazione per l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua assente
BCAA2-V2	La documentazione per autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua non completa/non conforme alla realtà aziendale
BCAA2-V2	La documentazione per autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua non completa/non conforme alla realtà aziendale
BCAA2-V3	La documentazione di iter di rilascio all'uso dell'acqua irrigua non completa/conforme alla realtà aziendale
BCAA2-V3	La documentazione di iter di rilascio all'uso dell'acqua irrigua non completa/conforme alla realtà aziendale
BCAA3-V1	Sito di stoccaggio senza bacino di contenimento assente e/o non protetto e non a perfetta tenuta con perdite
BCAA3-V10	Smaltimento delle sostanze pericolose non avviene in maniera regolare
BCAA3-V11	Autorizzazione allo scarico assente
BCAA3-V12	Autorizzazione allo scarico non valida, regolare o conforme alla situazione/realtà aziendale
BCAA3-V13	Presenza di scarichi diretti sul suolo o nei corsi d'acqua delle sostanze pericolose o di materiali che le contengono, compresi gli effluenti zootecnici
BCAA3-V2	Sito di stoccaggio senza bacino di contenimento assente e/o non protetto e non a perfetta tenuta senza evidenti perdite
BCAA3-V3	Contenitori di carburante su mezzi mobili non omologati con perdite evidenti
BCAA3-V4	Contenitori di carburante su mezzi mobili non omologati senza perdite evidenti
BCAA3-V5	Presenza di carcasse di mezzi agricoli, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti
BCAA3-V6	Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato con evidenza di dispersione
BCAA3-V7	Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato senza evidenza di dispersione

BCAA3-V8	Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati
BCAA3-V9	La convenzione dello smaltimento non è correlata dalla relativa documentazione o dalle registrazioni delle transazioni e dei prelievi per il successivo smaltimento
BCAA7-V1	Eliminazione elementi del paesaggio senza autorizzazione e senza giustificazioni di una delle deroghe applicabili
BCAA7-V2	Potatura realizzata durante il periodo di nidificazione degli uccelli
CGO10-V1	Assenza o mancato/non conforme aggiornamento del registro dei trattamenti (impegno 1)
CGO10-V1	Assenza o mancato/non conforme aggiornamento del registro dei trattamenti (impegno 1)
CGO10-V1	Assenza o mancato/non conforme aggiornamento del registro dei trattamenti (impegno 1)
CGO10-V2	Uso di un prodotto revocato o non più commerciabile (impegno 2)
CGO10-V3	Mancato rispetto delle prescrizioni di etichetta (impegno 3)
CGO10-V4	Assenza dei dispositivi di protezione previsti (impegno 4)
CGO10-V5	Sito di stoccaggio non in aderenza alla norma (impegno 5)
CGO10-V5	Sito di stoccaggio non in aderenza alla norma (impegno 5)
CGO10-V6	Assenza o non conforme aggiornamento delle schede dei contoterzisti (impegno 6)
CGO10-V7	Assenza del patentino (impegno 7)
CGO10-V7	Assenza del patentino (impegno 7)
CGO10-V8	Patentino scaduto all'atto dell'acquisto o uso (impegno 7)
CGO10-V9	Assenza o irregolarità della documentazione d'acquisto (impegno 8)
CGO10-V9	Assenza o irregolarità della documentazione d'acquisto (impegno 8)
CGO10-V9	Assenza o irregolarità della documentazione d'acquisto (impegno 8)
CGO2-V1	Bruciatura di paglie e stoppie sui seminativi in ZPS
CGO2-V10	Distruzione di nidi o di siti di riproduzione della fauna avicola selvatica dovuti all'attività agricola dell'azienda
CGO2-V2	Rottura dei prati permanenti in ZPS
CGO2-V3	Mancato rispetto dell'obbligo di copertura annuale dei terreni in ZPS
CGO2-V4	Assenza delle pratiche agronomiche annuali in ZPS
CGO2-V5	Mancato rispetto del periodo di divieto degli interventi agronomici in ZPS
CGO2-V6	Terrazzamenti in ZPS eliminati senza autorizzazione
CGO2-V7	Livellamenti in ZPS realizzati senza autorizzazione
CGO2-V8	Mancato rispetto di impegni sito-specifici (ove previsti)

CGO2-V9	Eliminazione di alberi isolati o in filare, siepi
CGO2-V9	Eliminazione di alberi isolati o in filare, siepi
CGO2-V9	Eliminazione di alberi isolati o in filare, siepi
CGO3-V1	Bruciatura di paglie e stoppie sui seminativi in SIC/ZSC
CGO3-V2	Rottura dei prati permanenti in SIC/ZSC
CGO3-V3	Mancato rispetto dell'obbligo di copertura annuale dei terreni in SIC/ZSC
CGO3-V4	Assenza delle pratiche agronomiche annuali in SIC/ZSC
CGO3-V5	Mancato rispetto del periodo di divieto degli interventi agronomici in SIC/ZSC
CGO3-V6	Terrazzamenti in SIC/ZSC eliminati senza autorizzazione
CGO3-V7	Livellamenti in SIC/ZSC realizzati senza autorizzazione
CGO3-V8	Mancato rispetto di impegni sito-specifici (ove previsti)
CGO4-V1	Rischi di contaminazione delle derrate alimentari nei siti di stoccaggio
CGO4-V10	Dichiarazione di autoconsumo/autoprodotta dei foraggi prodotti incongrua rispetto alla realtà aziendale
CGO4-V2	Rimessaggio dei mezzi agricoli non compatibile con le condizioni di igiene delle derrate alimentari
CGO4-V3	Assenza del registro dei trattamenti fitosanitari
CGO4-V4	Registro dei trattamenti fitosanitari incompleto o non aggiornato
CGO4-V5	Registro non presente per il periodo minimo previsto (tre anni)
CGO4-V6	Registrazioni del latte prodotto assenti o incomplete
CGO4-V6	Registrazioni del latte prodotto assenti o incomplete
CGO4-V7	Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte assente o incompleto
CGO4-V7	Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte assente o incompleto
CGO4-V8	Rischi di contaminazione dei mangimi o alimenti per gli animali nei siti di stoccaggio
CGO4-V9	Assenza della documentazione o delle registrazioni relative alle transazioni dei mangimi, alimenti per animali, foraggi e componenti di mangimi
CGO4-V9	Assenza della documentazione o delle registrazioni relative alle transazioni dei mangimi, alimenti per animali, foraggi e componenti di mangimi

Allegato 4: Fac-simile del preavviso di visita in azienda (presente nel RUCP)

Spett.le
Azienda agricola
<nome>

Oggetto: preavviso di controllo in loco di condizionalità 2021

Si comunica che l'azienda in indirizzo è stata estratta quale campione condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'annualità 2021.

Pertanto il giorno <data> alle ore <orario> verrà svolto il controllo in loco, così come previsto dall'art. 68 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Si dovrà in tale data assicurare la presenza di un rappresentante aziendale, o suo delegato, al fine di permettere lo svolgimento del controllo da parte del funzionario incaricato <nome> recapito telefonico <numero telefono ufficio>

A tale proposito si chiede di rendere disponibile, al momento del controllo la seguente documentazione e ogni altra documentazione rilevante ai fini del controllo di condizionalità:

BCAA2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione:

- Eventuale documentazione di autorizzazione/avvio iter per l'utilizzo di acqua a fini irrigui

BCAA7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Eventuale documentazione di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti

BCAA3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose:

- Eventuale documentazione relativa a serbatoi interrati
- Eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE - conservazione degli uccelli selvatici (Zone di protezione speciale ZPS)

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE - conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Siti di importanza comunitaria SIC)

- Eventuale documentazione di autorizzazione all'esecuzione degli interventi

CGO4 – Legislazione alimentare

- Documentazione di acquisto, vendita e/o registrazioni delle produzioni vegetali aziendali (foraggi e componenti dei mangimi)

CGO10 – Impiego di prodotti fitosanitari

- Registro dei trattamenti fitosanitari della campagna oggetto di controllo
- Registro dei trattamenti fitosanitari delle due campagne precedenti
- Fatture e moduli di acquisto (ove previsti) per i prodotti dell'anno in corso e dei due anni precedenti
- Patentino di abilitazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari
- Delega a terzi , nel caso di affidamento a soggetto con patentino

Nel caso di soggetto delegato presente al controllo, dovrà essere esibita delega scritta

Si ricorda che l'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che “le domande di aiuto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci”. La riduzione applicata in tal caso sarà pari al 100% dei premi percepiti per l'anno di campagna.

Distinti Saluti

Il Direttore dell'UAP

Allegato 5. Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE.

ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.

Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:
 1. Zinco
 2. Rame
 3. Nichel
 4. Cromo
 5. Piombo
 6. Selenio
 7. Arsenico
 8. Antimonio
 9. Molibdeno
 10. Titanio
 11. Stagno
 12. Bario
 13. Berillio
 14. Boro
 15. Uranio
 16. Vanadio
 17. Cobalto
 18. Tallio
 19. Tellurio
 20. Argento.
2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee,

nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.

4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.

(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.

Allegato 6 – Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Normativa di riferimento

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci

Punto VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

1. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto..

Allegato 7 - Elenco degli interventi correttivi e tempi di esecuzione

Azioni correttive prescritte per gli Atti violati		
CGO/BCAA	AZIONI CORRETTIVE	TEMPI DI REALIZZAZIONE
BCAA3	Collocare in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate le sostanze pericolose presenti	30 giorni
	Realizzare per il serbatoio di carburante la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile	30 giorni
CG04	Predisporre e/o aggiornare il Manuale di tracciabilità del latte fresco	30 giorni
Impegni di ripristino prescritti per gli Atti violati		
CGO/BCAA	IMPEGNI RIPRISTINO	TEMPI DI REALIZZAZIONE
BCAA3	Collocare in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e su superfici impermeabilizzate le sostanze pericolose presenti (in presenza di dispersioni di sostanze pericolose)	30 giorni
	Collocare i depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici	30 giorni
	Realizzare per il serbatoio di carburante la vasca di contenimento e/o la tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile (in presenza di dispersioni di sostanze pericolose)	30 giorni
	Rinnovare/richiedere l'autorizzazione allo scarico scaduta o assente	30 giorni
CG010	Procedere alla richiesta dell'autorizzazione (patentino)	30 giorni
	Procedere al rinnovo dell'autorizzazione (patentino)	30 giorni
	Realizzare/ripristinare un sito idoneo per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	30 giorni
CG04	Adeguare/aggiornare le registrazioni dei movimenti del latte crudo in uscita	30 giorni
	Predisporre il registro dei trattamenti	30 giorni
	Adeguare/aggiornare il registro dei trattamenti	30 giorni
	Adeguare/aggiornare le registrazioni relative alle movimentazioni in uscita delle produzioni	30 giorni
	Predisporre spazi e/o ambienti adeguati per lo stoccaggio delle sostanze pericolose al fine di evitare ogni contaminazione	30 giorni
	Separare le derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali dalle sostanze pericolose	30 giorni
BCAA2	Avviare l'iter per regolarizzare la posizione aziendale	6 mesi